

La redazione del presente articolo mira ad esporre le ragioni per le quali il tirocinio formativo (*stage*) non deve essere qualificato come lavoro dipendente anche in presenza di un minimo riconoscimento economico riconosciuto dal datore di lavoro.

Le ripercussioni pratiche sottese all'assunto sopra esposto sono molteplici.

Nello specifico si ricorda che sono presenti numerose polizze assicurative che prevedono la copertura di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un bene nel caso in cui il contraente perda il proprio lavoro per giustificati motivi oggettivi.

Tali contratti assicurativi, però, allargano il più possibile le fattispecie secondo le quali la compagnia stessa non deve più coprire le rate dell'acquisto: sul punto, infatti, il contratto specifica che è sufficiente anche una attività remunerata di altra natura affinché in capo all'assicurato venga a mancare il presupposto necessario al versamento del premio assicurativo.

In ordine alla questione affrontata bisogna, in primo luogo, sottolineare che il tirocinio formativo è soggetto a tassazione fiscale ai sensi dell'art. 50 TUIR il quale statuisce che *“sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente: c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”*.

Il legislatore, quindi, differenzia i sussidi per fini di addestramento professionale dai redditi percepiti a titolo di lavoro dipendente in quanto statuisce che i primi sono soggetti a ritenute fiscali solo se non intercorre nessun rapporto di lavoro dipendente tra il soggetto erogante e il beneficiario.

La questione è stata recentemente affrontata e risolta dall'accordo tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano; infatti, con il documento recante *“Linee – Guida in materia di Tirocini”* in data 23/01/2013 si è stabilito che *“dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al*

STUDIO LEGALE POLATO

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7

Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53

31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int. 2

Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98

studiolegalepolato@tiscali.it

www.banca-borsa.it

tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Stante comunque la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante”.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata sul punto affermando che il tirocinio formativo non può assolutamente essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato.

I principi di diritto sopra esposti e, ormai chiaramente, illustrati dal legislatore sono corroborati anche dai requisiti richiesti per ottenere lo *status* di disoccupazione.

Infatti, tale condizione è immediatamente revocata se sussistono le seguenti condizioni:

- il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 euro;
- il lavoratore libero professionista, titolare di partita I.V.A., prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiara un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 euro;
- il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 euro.

Gli importi sopra indicati non possono mai essere superati da un tirocinante in quanto lo *stage* stesso non può avere una durata superiore a 6 mesi con la stessa azienda.

Tutto ciò permette di affermare che uno stagista mantiene il proprio *status* di disoccupazione e, quindi, la somma di denaro corrisposta non può che essere qualificata come un mero rimborso

spese.

Nello specifico, infine, giova ricordare che i rimborsi spese corrisposti ai tirocinanti non consentono di soddisfare quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, il quale recita che *“il lavoratore ha il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”*.

Per tutto quanto sopra dedotto, le compagnie assicurative non possono eludere la liquidazione del premio nel caso in cui l'assicurato viene prima licenziato per giustificati motivi oggettivi e successivamente lo stesso intraprende un percorso di tirocinio formativo anche in presenza di una minima retribuzione.

(avv. Paolo Polato - dott. Antonio Emanuele D'Isa)

STUDIO LEGALE POLATO

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7
Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53
31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int.. 2
Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98
studiolegalepolato@tiscali.it
www.banca-borsa.it